ORDINANZA DELLA CORTE DEL 26 SETTEMBRE 1984 [1]

Partito ecologico «Les Verts» contro Commissione e Consiglio delle Comunità europee

Causa 216/83

Massime

Ricorso d'annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente — Atti che fanno parte della procedura di bilancio

(Trattato CEE, art. 173; regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, art. 1, 1° comma)

Come si desume dall'art. 1, 1° comma, del regolamento finanziario, il quale definisce il bilancio come l'atto che prevede ed autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese prevedibili delle Comunità, il procedimento di approvazione del bilancio si risolve in una semplice autorizzazione ad impegni di spesa. Una persona fisica o giuridica non può quindi, in alcun caso, essere direttamente riguardata dagli atti che rientrano in detto procedimento. Essa potrebbe esserlo eventualmente solo dagli atti addottati per l'esecuzione del bilancio.

Nella causa 216/83

PARTITO ECOLOGICO «LES VERTS» («I Verdi»), associazione senza scopo di lucro,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

e

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

convenuti,

1 — Lingua processuale: il francese.

sostenuti dal

PARLAMENTO EUROPEO,

interveniente,

causa avente ad oggetto una domanda di annullamento della

— decisione della Commissione 20 giugno 1983 che stabilisce ed adotta il progetto preliminare di bilancio generale della Comunità europee per l'esercizio 1984;

— decisione della Commissione che stabilisce ed adotta il progetto preliminare di bilancio generale supplementare delle Comunità Europee per l'esercizio 1983;

— decisione del Consiglio 22 luglio 1983 che stabilisce ed adotta il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984;

— decisione del Consiglio 22 luglio 1983 che stabilisce ed adotta il progetto di bilancio generale supplementare delle Comunità europee per l'esercizio 1983;

— e tutte le altre decisioni connesse.

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 settembre 1983, il partito ecologico «I Verdi», associazione senza scopo di lucro, ha promosso, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione della Commissione 20 giugno 1983 che stabilisce ed adotta il progetto preliminare di bilancio generale della Comunità europee per l'esercizio 1984, della decisione della Commissione che stabilisce ed adotta il progetto preliminare di bilancio generale supplementare delle Comunità europee per l'esercizio 1983, della decisione del Consiglio del 22 luglio 1983, che stabilisce ed adotta il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984, della decisione del Consiglio 22 luglio 1983, che stabilisce ed adotta il progetto di bilancio generale supplementare delle Comunità europee per l'esercizio 1983 e di tutte le altre decisioni connesse.

2. Il ricorrente impugna gli atti summenzionati che fanno parte integrante del procedimento di approvazione del bilancio, in quanto, nell'ambito del bilancio, si contemplano crediti destinati alla «preparazione delle prossime elezioni europee». Si tratta della voce 3708 ricordata nel progetto preliminare e nel progetto di bilancio generale per l'esercizio 1984. La voce 3708 si inserisce nella sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. Si riscontra per la prima volta nel bilancio per l'esercizio 1982. Questa disposizione è accompagnata da un commento che precisa che detto «stanziamento è destinato a coprire il co-finanziamento della preparazione delle informazioni concernenti le seconde elezioni dirette nel 1984, conformemente alla decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 12 ottobre 1982».

3. A norma dell'art. 18 del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 (GU L 356, pag. 7) il Parlamento ha facoltà di eseguire le sezioni del bilancio che lo riguardano. Il ricorrente teme che esso si avvalga di questa facoltà per avvantaggiare i partiti rappresentati nel Parlamento eletto nel 1979 a detrimento dei partiti che non vi erano rappresentati, allorché si tratterà di rimborsare le spese di partecipazione alla campagna elettorale del 1984. Questo timore si fonda su una decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 13 ottobre 1982, che stabilisce il criterio di ripartizione dei crediti rientranti nella voce 3708 del bilancio generale delle Comunità europee. In base a detta decisione, il 7 % di detti crediti verrebbe distribuito ai sette gruppi politici. Il residuo 93 % verrebbe ripartito come segue: $^2/_3$ in funzione dei seggi ottenuti nel 1979, $^1/_3$ in funzione dei voti ottenuti nel 1984.

4. Con domanda incidentale presentata a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, la Commissione ed il Consiglio, nonché il Parlamento, parte interveniente, hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità e chiesto alla Corte di pronunciarsi su questo punto senza procedere all'esame del merito.

5. La Commissione osserva anzitutto che il progetto preliminare di bilancio generale supplementare per l'esercizio 1983 non modifica la sezione relativa al bilancio del Parlamento e non può quindi venire impugnato. Essa sostiene, in secondo luogo, che il progetto preliminare di bilancio generale per l'esercizio 1984 è un atto preparatorio, che non può venire impugnato per annullamento. Per il Consiglio, solo il bilancio definitivamente approvato e la constatazione di questa approvazione effettuata dal presidente del Parlamento costituiscono atti definitivi, che possono quindi venir impugnati per annullamento. Infine, il Parlamento ritiene che il ricorso sia irricevibile per due motivi. Anzitutto, gli atti impugnati sono atti preparatori. In secondo luogo, in virtù di un accordo interistituzionale (GU C 194, 1982, pag. 1), il Parla-

mento è lunico ad avere facoltà di decisione per quanto riguarda il suo bilancio. Il ricorrente non ha quindi promosso il suo ricorso nei confronti del vero responsabile della voce 3708 del bilancio generale.

6. Il ricorrente sostiene che si deve analizzare la procedura di adozione del bilancio generale. Da questa analisi risulterebbe che gli atti adottati in ogni fase del procedimento comportano vincoli rigidissimi per l'istituzione che poi dovrà adottare la decisione. Inoltre, se detta istituzione non reagisce, l'atto adottato in una fase precedente si trasformerà nel bilancio definitivo. Di conseguenza, o in quanto influenzano la decisione nella fase successiva, o in quanto possono avere effetti giuridici certi nel futuro, gli atti relativi al procedimento di bilancio non possono venire considerati come atti preparatori.

7. A norma dell'art. 92, § 2, del regolamento di procedura, la Corte può sempre esaminare d'ufficio le eccezioni d'irricevibilità d'ordine pubblico. Nella fattispecie, fa chiaramente difetto una delle condizioni prescritte dall'art. 173, 1° comma, del trattato CEE. Infatti, l'art. 1, n. 1, del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 definisce il bilancio come «l'atto che prevede ed autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese prevedibili delle Comunita». Il procedimento d'approvazione del bilancio si risolve in una semplice autorizzazione ad impegni di spesa. Una persona fisica o giuridica non può quindi, in ogni caso, essere direttamente toccata dagli atti che rientrano in questo procedimento. Un pregiudizio potrebbe venir apportato il singolo eventualmente solo dagli atti adottati in esecuzione di detto bilancio.

8. Poiché dal fascicolo emergono tutti gli elementi di giudizio necessari alla pronuncia, non si è ritenuto necessario procedere anche all'audizione delle difese orali delle parti. Si deve quindi rilevare, in applicazione degli artt. 173 del trattato CEE e 92, § 2, del regolamento di procedura, che il ricorso è stato promosso da una persona giuridica che non era direttamente toccata dagli atti impugnati e che, per questo motivo, è irricevibile.

Per questi motivi,

sentito il giudice relatore,

sentito l'avvocato generale,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di sezione, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

così dispone:

1° **Il ricorso è irricevibile.**

2° **Le spese del procedimento sono poste a carico del ricorrente.**

Lussemburgo, 26 settembre 1984.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

Cancelliere aggiunto

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart